



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere (relatore)
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

nell'adunanza del 16 aprile 2019

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

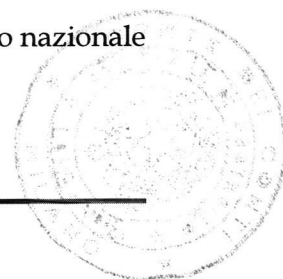
viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 170;

visto l'art. 3, commi 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 20/2016/INPR e n. 8/2017/INPR, con cui sono state approvate le linee guida con correlato questionario attraverso le quali i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale



riferiscono alle Sezioni regionali di controllo relativamente ai bilanci degli esercizi 2015 e 2016;

visto il provvedimento di archiviazione con rilievi della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 24 maggio 2017 prot. N. 9918, relativamente al questionario sul bilancio d'esercizio 2014 dell'ex ASL di Bergamo;

udito il relatore Consigliere Giampiero M. Gallo;

PREMESSO IN FATTO

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 che ha disposto il riordino del sistema sanitario regionale (SSR), modificandone sostanzialmente l'assetto, con rilevanti conseguenze, anche economico-finanziarie e patrimoniali oltre che giuridiche e amministrative, in capo alle singole Aziende, sciolte e ricostituite sotto altro nome e con funzioni e competenze rimodulate.

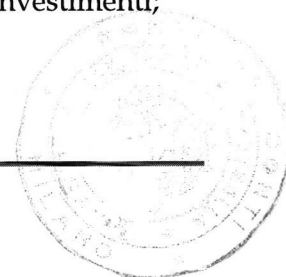
La Regione Lombardia ha fornito agli enti del SSR indicazioni di dettaglio in merito all'attuazione della Legge regionale 23/2015, ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, disposizioni che nel corso dell'istruttoria sono state prese in esame per comprendere il passaggio dall'esercizio 2015 all'esercizio 2016, snodo fondamentale per la chiusura dei bilanci in capo alle vecchie Aziende e la definizione dell'entità dei trasferimenti alle nuove, sulla cui base si fonda il bilancio dell'esercizio 2016 e il conseguente controllo della Sezione ex art. 1, commi 166 ss. della L. 266/2005.

Si è pertanto ritenuto, in sede di esame dei questionari ex art. 1, comma 170 della legge 266/2005, di esaminare i bilanci per gli esercizi 2015 (ASL della Provincia di Bergamo) e 2016 (ATS di Bergamo), verificando preliminarmente i rilievi formulati in sede di archiviazione del questionario per l'esercizio 2014 dell'ASL di Bergamo, ovvero la presenza di contenzioso per elevato ammontare alla data del 31/12/2014 e la mancata riduzione del 10% del valore dei contratti e delle connesse prestazioni di beni e di servizi.

Si è proceduto quindi all'analisi dei questionari 2015 e 2016. A tal fine si è reso necessario acquisire dall'ATS di Bergamo cospicua documentazione, richiesta con nota n. 11419 dell'11 settembre 2018.

In particolare, venivano richiesti all'ATS chiarimenti relativamente ai seguenti aspetti:

- a) mancata circolarizzazione dei rapporti di credito e debito con Regione Lombardia;
- b) proventi della dismissione non destinati al finanziamento di nuovi investimenti;



- c) dettagli sull'utile di 161.000 euro e una perdita di 1.536.000 euro, emersi dal questionario 2016, coperte con Determina di Giunta Regionale per 1.697.000 euro;
- d) stato attuale del contenzioso dell'Azienda, anche in relazione alla congruità del fondo rischi.

Nel questionario 2016 veniva segnalato inoltre che il collegio Sindacale, con verbale del 31 maggio 2017, formulava parere non favorevole in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 2016, ai sensi dell'art. 40 bis del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165.

Si richiedeva pertanto il verbale in questione unitamente ad una nota informativa circa lo stato delle questioni sollevate in merito ai contratti integrativi 2016.

A tali richieste l'ATS ha dato puntuale e tempestivo riscontro con nota prot. 100391 del 2 ottobre 2018.

Esaminati gli atti e le risposte dell'ente, il magistrato istruttore, ravvisando residui elementi di criticità, con nota del 14 marzo 2019, ha chiesto al Presidente della Sezione la convocazione dell'adunanza pubblica per l'esame collegiale, in contraddittorio con i rappresentanti dell'ATS di Bergamo, delle questioni emerse.

Il Presidente ha fissato l'udienza per il 16 aprile 2019, con ordinanza n. 12/2019.

In seguito alla richiesta di deferimento, in data 1° aprile 2019, il collegio dei sindaci trasmetteva ulteriore documentazione, mentre l'ATS di Bergamo trasmetteva memoria con nota del 5 aprile 2019.

All'adunanza pubblica del 16 aprile 2019 sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il Direttore del Dipartimento Amministrativo, dott. Piero Canino, e il Direttore dell'Area Risorse economiche, dott.ssa Mattea Torrisi. In rappresentanza della Regione Lombardia erano presenti i Dirigenti dott.ssa Paola Bianco e dott. Vittorio Russo.

CONSIDERATO

1. In via preliminare, è necessario precisare che la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, ha modificato strutturalmente la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, ripartendo diversamente le competenze sociosanitarie, delle Agenzie di tutela della salute e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (d'ora in poi ATS e ASST) che hanno inglobato, in larga misura le preesistenti aziende.

Nel caso di specie, l'ATS di Bergamo dal 1° gennaio 2016 è subentrata all'ex ASL di Bergamo in tutti i rapporti attivi e passivi e nello svolgimento delle funzioni attribuite.

Pertanto, la presente deliberazione, relativa ai bilanci d'esercizio 2015 (ASL di Bergamo) e 2016 (ATS di Bergamo), viene inviata, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, oltre che alla Regione, all'ATS di Bergamo in qualità di soggetto subentrante alla originaria ASL di Bergamo. Il valore della produzione dell'ATS riferita al bilancio dell'esercizio 2016 è pari a 1.409.560.000 euro, a fronte di costi della produzione pari a euro 1.409.362.000, con 561 dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2016.

2. L'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche e accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico finanziaria, i relativi bilanci. La magistratura contabile ha sviluppato tali verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di essere finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 1, comma 3, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha integrato la predetta disciplina, disponendo che "le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all' articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno [sostituito dall'equilibrio del bilancio], dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle regioni con propria relazione".

In base al successivo comma 7, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino "squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate



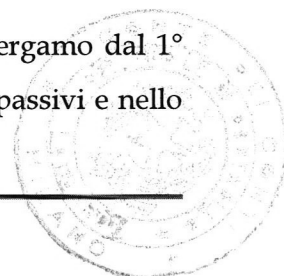
a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, consegue l’obbligo per le amministrazioni interessate “di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento”. Nel caso in cui la Regione “non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”, precetto normativo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, va limitato ai programmi di spesa presenti nei soli bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Le leggi n. 266 del 2015 e n. 213 del 2012, come ha precisato la Corte Costituzionale (per tutte, sentenze n. 60/2013 e n. 40/2014), hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, funzionali a prevenire rischi per gli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa, aventi fonte nell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, soprattutto in relazione agli esiti, e sono stati ritenuti compatibili con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta a regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all’art. 97 della Costituzione, nonché nel riformulato art. 119, richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

3. All’esito del controllo svolto in sede istruttoria sono residue alcune questioni.

1. Riconciliazione poste contabili all’1.1.2016.

In attuazione della riforma del Sistema sanitario regionale, l’ATS di Bergamo dal 1° gennaio 2016 è subentrata all’ex ASL di Bergamo in tutti i rapporti attivi e passivi e nello



svolgimento delle funzioni attribuite. Tale ASL a sua volta ha ceduto parte delle funzioni alla ASST di Bergamo Est, alla ASST di Bergamo Ovest e alla ASST Papa Giovanni XXIII.

Dal raffronto fra lo stato patrimoniale al 31.12.2015, come riportato nei questionari della ASL di provenienza, e quello della neocostituita ATS, è emersa l'esistenza di debiti e crediti (per euro 45.000) verso la gestione sociale, come risulta dalla seguente tabella.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	ASL Bergamo - BILANCIO SOCIALE - valore al 31.12.2015	325 - ATS DI BERGAMO - BILANCIO SOCIALE Valore al 31 12 2015 NON CEDUTO	718 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII BILANCIO SOCIALE Valore al 31 12 2015 CEDUTO	719 - ASST DI BERGAMO OVEST BILANCIO SOCIALE Valore al 31 12 2015 CEDUTO	720 - ASST DI BERGAMO EST BILANCIO SOCIALE Valore al 31 12 2015 CEDUTO	BILANCIO SOCIALE TOTALE CEDUTO + NON CEDUTO (B+C+D+E)	DIFFERENZA BILANCIO SOCIALE valore al 31 12 2015 e TOTALE CEDUTO+NON CEDUTO (F-A)
	A	B	C	D	E	F	G
A) IMMOBILIZZAZIONI	1.007	807	200	0	0	1.007	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	21.704	21.749	0	0	0	21.749	45
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO	22.711	22.556	200	0	0	22.756	45
A) PATRIMONIO NETTO	2.058	1.903	155	0	0	2.058	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	12.123	12.123	0	0	0	12.123	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI	8.530	8.530	45	0	0	8.575	45
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO	22.711	22.556	200	0	0	22.756	45
saldo attivo/passivo	0	0	0	0	0	0	0

Dal confronto dello stato patrimoniale dell'ATS, descritto nell'inventario di costituzione all'1.01.2016, con il totale del valore non ceduto e il valore ceduto alla "ASST Papa Giovanni XXIII", alla "ASST di Bergamo Ovest" e alla "ASST di Bergamo Est", emerge l'insorgenza di debiti e crediti reciproci per euro 3.700.000 secondo la seguente tabella.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	ASL BERGAMO - valore al 31.12.2015	325 - ATS DI BERGAMO - Valore al 31 12 2015 NON CEDUTO	718 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII - Valore al 31 12 2015 CEDUTO	719 - ASST DI BERGAMO OVEST - Valore al 31 12 2015 CEDUTO	720 - ASST DI BERGAMO EST -Valore al 31 12 2015 CEDUTO	TOTALE VALORE NON CEDUTO + VALORE CEDUTO (B+C+D+E)	DIFFERENZA VALORE NON CEDUTO + VALORE CEDUTO e ASL BG valore al 31.12.2015 (F-A)
	A	B	C	D	E	F	G
A) IMMOBILIZZAZIONI	24.368	7.950	11.536	1.933	2.949	24.368	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	502.867	505.645	224	363	335	506.567	3.700
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	167	167	0	0	0	167	0
TOTALE ATTIVO	527.402	513.762	11.760	2.296	3.284	531.102	3.700
A) PATRIMONIO NETTO	20.947	7.307	9.363	1.806	2.471	20.947	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	31.965	31.965	0	0	0	31.965	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	536	536	0	0	0	536	0
D) DEBITI	473.931	473.931	2.397	490	813	477.631	3.700
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	23	23	0	0	0	23	0
TOTALE PASSIVO	527.402	513.762	11.760	2.296	3.284	531.102	3.700
saldo attivo/passivo	0	0	0	0	0	0	0

L'ATS, con la memoria inviata il 5 aprile 2019, ha fatto osservare che tra le cessioni operate in favore dell'ASST Papa Giovanni XXII risultano valori derivanti dal sezionale socio-assistenziale riferibili al trasferimento di proprietà di "immobilizzazioni". Il dettato regionale in merito alla redazione del bilancio d'esercizio delle ASST non prevede un

apposito sezionale dedicato alla rendicontazione delle attività socio-assistenziali, e pertanto i valori trasferiti sono stati riportati nel bilancio aziendale secondo le regole di ASST, determinando, con riferimento alle operazioni di cessione e incorporo, una squadratura a livello di consolidato CE-MIN.

Ulteriori incongruenze sono emerse in merito all'insorgenza di debiti/crediti reciproci tra l'ATS di Bergamo e le ASST Papa Giovanni XXII, Bergamo Est e Bergamo Ovest per euro 3.700.000, che costituisce il risultato tra il credito derivante da operazioni di scorporo da parte dell'ATS e del corrispondente debito rilevato dalle ASST, con contestuale diminuzione delle rimanenze – riferite al magazzino farmaceutico e al magazzino economale – trasferite alle ASST.

Valutazioni della Sezione.

La Regione Lombardia, con la più volte richiamata legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il riordino del sistema sanitario regionale, con la creazione di nuovi enti, le Agenzie di tutela della salute (ATS), in luogo delle Aziende sanitarie locali (ASL) e le Aziende socio sanitarie territoriali (ASST), in luogo delle Aziende ospedaliere (AO). La Regione, con la nuova normativa, ha adottato un diverso modello di ripartizione delle competenze socio-sanitarie tra gli enti del SSR, ha redistribuito il bacino di utenza ed ha, conseguentemente, variato l'attribuzione delle competenze territoriali e la distribuzione dei presidi sanitari tra enti.

Ciò ha comportato trasferimenti di personale, di risorse economico patrimoniali, e di rapporti giuridici, che la Regione ha inquadrato giuridicamente seguendo la disciplina prevista per la fusione per incorporazione delle vecchie aziende nelle nuove (successione a titolo universale), ovvero le norme sulla scissione di rami di attività (successione a titolo particolare) con conseguenti acquisizioni e scorpori, nei casi in cui singole funzioni o unità operative siano state attribuite ad Aziende diverse da quelle cui erano state assegnate nel precedente ordinamento.

Nel caso in questione, come già rammentato, si è trattato della scissione parziale dell'ASL di Bergamo, con scorporo di beni verso altre aziende (ASST di Bergamo Est, Bergamo Ovest e Papa Giovanni XXIII).

L'istruttoria ha fatto emergere discordanze tra alcune voci dello Stato patrimoniale di costituzione e i bilanci d'esercizio 2015 delle Aziende coinvolte nella trasformazione. Le rilevate discordanze sono dovute ad almeno due fattori rilevanti.

- ***Inclusione del bilancio sociale nei bilanci di costituzione***

Il bilancio di costituzione al 31.12.2015 include i valori del sezionale di bilancio relativo alle attività socioassistenziali (c.d. bilancio sociale), in quanto anche tali attività, con relativi beni strumentali, hanno formato oggetto di trasferimenti tra aziende nel quadro del processo di ridefinizione del sistema socio sanitario regionale.

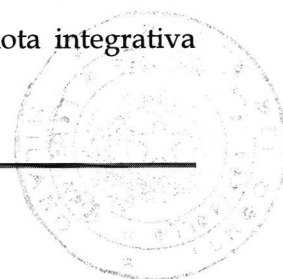
Peraltro, la presenza del Sezionale sociale nei bilanci degli enti sanitari non è un elemento di novità. La Regione Lombardia finanzia, insieme ai Comuni che ne sono titolari in via generale, alcune attività socioassistenziali e chiede a ciascun ente sanitario di rendere conto della gestione delle risorse complessivamente trasferite, compilando il bilancio d'esercizio distinto nei tre sezionali in cui tali risorse vanno iscritte: sanitario, socio sanitario e sociale.

A livello statale, le disposizioni del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 relative ai bilanci degli enti sanitari intendono garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, dettando una disciplina uniforme delle modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti. Tali norme regolano pertanto la rendicontazione delle risorse del fondo sociosanitario, utilizzando appositi prospetti di Conto economico e Stato patrimoniale ministeriali. Come la stessa ATS ha segnalato, il sezionale sociale non è oggetto di consolidamento nei modelli ministeriali di bilancio.

In altri termini, il bilancio degli enti sanitari, a seconda delle risorse di cui essi sono chiamati a rendere conto, è costituito da aggregati diversi, dei quali quello sociale non confluisce nei prospetti ministeriali, né nei questionari della Corte dei conti e pertanto non è mai stato sottoposto all'esame della Sezione regionale di controllo.

La suddetta circostanza può acquisire particolare rilievo qualora le partite di interscambio (debiti/crediti) tra i diversi sezionali siano tali, come nel caso di specie, da determinare una mancata quadratura tra attivo e passivo dello Stato patrimoniale a livello di singolo sezionale, squilibrio che non emerge a livello di SP totale (regionale) per effetto dell'elisione delle poste contabili (debiti/crediti reciproci) tra sezionali del bilancio.

Viceversa, per la quadratura dello stato patrimoniale ministeriale, emerge la necessità di inserire una posta compensativa di credito o debito nei confronti del Sezionale sociale tra gli "altri crediti" o "altri debiti". Di questo deve essere dato conto in nota integrativa



specificando gli importi e le circostanze che hanno determinato l'insorgenza di debiti e crediti reciproci.

Un secondo ordine di problemi è legato al corretto utilizzo delle risorse del fondo sanitario nazionale, espressamente destinate alle prestazioni connesse ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in campo sanitario, esistendo la concreta possibilità che una spesa afferente al bilancio sociale possa essere coperta con fondi sanitari.

Ai fini della trasparenza dei bilanci e allo scopo di monitorare e individuare tempestivamente squilibri debiti/crediti reciproci tra i diversi sezionali del bilancio, la Sezione segnala l'opportunità che gli enti sanitari, effettuate regolari registrazioni contabili dei movimenti reciproci tra singoli sezionali, ne diano conto in sede di bilancio d'esercizio (e di questionario ex art. 1, co. 166 ss., L. 266/2015), riportando in allegato al bilancio apposita dettagliata indicazione delle voci di bilancio in cui tali flussi reciproci sono esposti, i singoli atti cui sono connessi e i relativi importi. Si ravvisa inoltre la necessità di indicare in nota integrativa la causa che ha determinato l'utilizzo eccezionale e transitorio di fondi sanitari per le attività sociali e i tempi previsti per il reintegro.

- *Debiti/crediti da scorporo e incorporazione.*

Per quanto riguarda le ulteriori differenze che si evidenziano nel bilancio di apertura è stato rilevato che le operazioni di scorporo e cessione hanno generato debiti e crediti reciproci tra le aziende ulteriori rispetto ai valori trasferiti. Sul punto la Sezione si riserva di effettuare controlli sui questionari relativi agli esercizi 2017 e successivi.

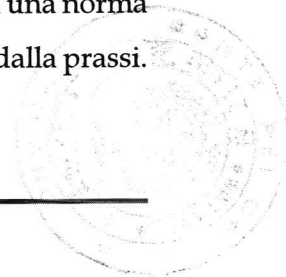
2. Rilievi espressi dal collegio sindacale con verbale n. 24 del 31 maggio 2017.

Ulteriore elemento di deferimento è costituito dal verbale del collegio sindacale nella riunione del 31 maggio 2017, il quale, all'esito del controllo previsto dall'art 40 bis del Dlgs n. 165/2001, ha espresso parere non favorevole sul contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) del Comparto e delle aree contrattuali della Dirigenza per l'anno 2016.

In particolare, il collegio sindacale invitava l'ATS:

A. Dare piena attuazione all'art 65 del Dlgs 150/2009 riscrivendo il CCIA ed evitando il rinvio ad accordi precedenti.

Il collegio in merito rileva che l'obbligo della riscrittura del contratto discende da una norma primaria (art 65 Dlgs 150/2009 e art 5 Dlgs 141/2011), e pertanto non derogabile dalla prassi.



L'ATS richiama sul punto la nota del 7/12/2016 della Regione Lombardia, dalla quale si evince che la necessità della riscrittura ex novo dei contratti integrativi è rivolta in particolare verso quegli enti che versano in situazione di disomogeneità delle regole e degli accordi contrattuali precedentemente stipulati dalle diverse aziende coinvolte nelle fusioni ex L. 23/2015. L'ATS di Bergamo non era stata interessata da processi di fusione con altre aziende e non aveva avuto quindi la necessità di riscrivere ex novo il CCIA, operando nel caso di specie un sistema di eterointegrazione contrattuale ex artt. 1339 e 1414 cc, ai sensi dell'art 2 comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 33 del Dlgs n. 150/2009.

B. Comunicare alle OO.SS. che anche le RAR (risorse aggiuntive regionali) sono assoggettabili all'applicazione dell'art 1 comma 236 della L. 208/2015, e che quindi:

1. Il fondo del Comparto deve essere decurtato di € 57.000,00.

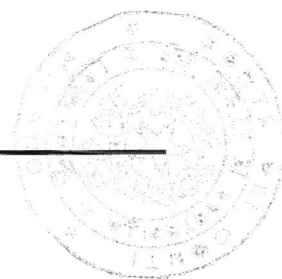
2. anche le RAR devono essere decurtate di € 6.657,34.

Il collegio sindacale ritiene che il fondo del Comparto sia da decurtare di circa 57.000,00 euro, e che le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) siano da decurtare di 6.657,34 euro, in applicazione dell'art 1 comma 236 della legge n. 208/2015.

Il relatore del collegio sindacale fa presente che il personale assumibile è pari al numero delle procedure assunzionali avviate anche se non concluse nel 2016 e che pertanto le risorse del fondo del Comparto devono essere ridotte dell'1,75% e quindi di euro 57.000.

Ad avviso del collegio sindacale, inoltre, le RAR sono risorse finanziarie assoggettabili all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e quindi all'art 1 comma 236 della L. 208/2015; in ogni caso l'assoggettabilità anche di queste risorse discende dall'art 40 comma 3 quinquies secondo periodo del dlgs n. 165/2001, e ad esse deve pertanto applicarsi una riduzione di euro 6.657,34.

L'ATS ritiene invece che le RAR siano risorse destinate a finanziare specifici progetti e programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e non devono essere consolidate nei fondi, come specificato dalle D.G.R. n. 5386 e n. 5387 del 2016. Quindi mentre per i fondi contrattuali è obbligo dell'ATS verificarne l'eventuale decurtazione, nulla può essere disposto per quanto attiene le RAR, trattandosi di assegnazioni regionali con importi predeterminati individualmente in relazione alla qualifica di appartenenza ed alla percentuale di raggiungimento dei risultati certificati dal Nucleo di Valutazione.



In merito alle indicate “risorse aggiuntive regionali” si richiama quanto peraltro già evidenziato nella deliberazione di questa Sezione n. 542/2013/PRSP. Le “risorse aggiuntive regionali” traggono origine infatti dall’art 13 comma 1 del dlgs n. 502/1992, che consente alle Regioni di far fronte *“con risorse proprie agli effetti conseguenti all’erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all’articolo 1, all’adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitaro di finanziamento di cui al medesimo articolo 1....”*.

L’art 3 del CCNL del 27/06/1996 per l’area del comparto e l’art 7 commi 2 e 3 dei CCNL del 5/12/1996 delle aree della dirigenza medico veterinaria e della dirigenza SPTA, hanno previsto la possibilità per le Regioni di aumentare con risorse proprie la quota annua di retribuzione accessoria del personale per il perseguimento di obiettivi collegati a processi di riorganizzazione e di miglioramento dei servizi all’utenza.

A tali previsioni hanno fatto richiamo i successivi CCNL, tra cui: per l’area del personale del comparto, l’art. 8 del CCNL 31/07/2009 (biennio economico 2008/2009); per l’area della dirigenza medica e veterinaria l’art 11 comma 3 del CCNL 06/05/2010 (biennio economico 2008/2009); per l’area della dirigenza SPTA, l’art 10 comma 1 del CCNL 06/05/2010 (biennio economico 2008/2009). Da ultimo il nuovo CCNL del comparto per il triennio 2016-2018, firmato il 21/05/2018, ha previsto all’art 6 che le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del CCNL, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possano emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, tra le altre, nella materia relativa all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali. L’art. 81 dello stesso contratto, che costituisce il “Fondo premialità e fasce”, prevede al comma 4 che lo stesso Fondo *“...può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 4, lett.b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall’art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004(Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettere a) e b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. a) (Confronto regionale)”*.

A decorrere dall’anno 2000, la Regione Lombardia e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto intese di durata biennale, in cui si è previsto: il riconoscimento

di risorse vincolate al raggiungimento di macro obiettivi di interesse regionale; la destinazione di tali risorse al trattamento accessorio del personale, con la precisazione dell'assenza di consolidamento in alcuni dei fondi contrattuali previsti dal CCNL; la compatibilità di tali risorse con quelle del servizio sanitario regionale e con l'equilibrio economico complessivo del bilancio regionale.

Sul tema si richiama la nota della Ragioneria dello Stato n. 0096618 del 16/11/2010, la quale precisa che i limiti previsti dall'art 9 del d.l. n. 78/2010 trovano applicazione non già nei confronti delle indicate "risorse aggiuntive regionali", previste dagli art 8 (CCNL comparto) 11 comma 3 (CCNL dirigenza medica e veterinaria e 10 comma 1 (CCNL dirigenza non medica) ma nei confronti delle "ulteriori risorse aggiuntive" previste dagli articoli 10 (comparto), 12 (dirigenza non medica) e 13 (dirigenza medico-veterinaria) dei medesimi contratti.

Per identità di *ratio* legislativa, si ritiene possano estendersi tali argomentazioni anche ai limiti di spesa previsti dall'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (ora abrogato dall'art 23 del dlgs 25/05/2017 n. 75).

C. Modificare le modalità di destinazione ed erogazione del 50% del fondo, distribuito sulla base di un progetto unico e trasversale a tutta l'ATS e a tutto il personale (dirigenziale e non) stante la non rispondenza di questo ai criteri fissati dai contratti, ponendo in essere tutte le attività necessarie a tutelare l'integrità economico-finanziaria dell'ATS circa le risorse erogate prima del previsto parere del collegio sindacale ed in contrasto con il quadro normativo e contrattuale vigente.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla produttività per l'anno 2016 è di euro 651.000 e tali risorse sono state corrisposte al personale del Comparto secondo criteri previsti dal CCIA 2009 e successivi accordi, in particolare il 50% in base alla valutazione della performance dell'ufficio di appartenenza e la restante parte ad uno specifico progetto, trasversale a tutti i dipendenti.

Tale soluzione, ad avviso del collegio sindacale, non è coerente con la previsione di cui all'art 40, comma 3 bis, secondo periodo del D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale la contrattazione integrativa "destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato".

Relativamente al progetto aziendale, sulla cui base è erogato il 50% del fondo per la produttività, il collegio osserva che esso è un progetto che si ripropone dal 2012 ed è rappresentato dal "mantenimento dell'equilibrio economico- finanziario dell'azienda", e che l'erogazione avviene sulla base dell'apporto individuale e della presenza in servizio.

Il progetto in questione, ad avviso del collegio, non pare riconducibile tra le tipologie di cui all'art 10 del CCNL del 31.7.2009: l'obiettivo proposto rientra nell'ambito degli obblighi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, ed in ogni caso non rientra negli obiettivi fissati dall'art. 47 comma 1 del CCNL dell'1.9.1995, né le modalità di ripartizione rispettano le indicazioni di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo; anche le modalità di erogazione (mensile per il personale, trimestrale per i dirigenti) non rispettano le indicazioni contrattuali (l'art 47 comma 7 del suddetto CCNL prevede l'erogazione a consuntivo) ponendosi in contrasto con le pronunce della giurisprudenza contabile che ha escluso la distribuibilità delle risorse destinate al trattamento accessorio con modalità "a pioggia".

L'ATS sostiene invece che la previsione di cui all'art 40 comma 3 bis del Dlgs 165/2001 è stata pienamente rispettata, in quanto è il fondo della produttività e del risultato ad essere destinato per il 50% a remunerare il progetto trasversale, mentre l'art 40 comma 3 bis citato fa riferimento al trattamento accessorio comunque denominato e in questa definizione rientrano anche i residui degli altri fondi (straordinario, fasce) e le RAR. Il progetto risulta perciò remunerato abbondantemente sotto il 50% dell'importo complessivo del trattamento accessorio destinato al personale.

Relativamente alle modalità di ripartizione della quota economica al personale, essa - ad avviso dell'ATS - avviene nel rispetto della normativa in quanto viene erogata previa certificazione trimestrale del grado di raggiungimento dell'obiettivo da parte del nucleo di valutazione e rappresenta un saldo e non un acconto come sostiene il collegio.

D. Adeguare le condizioni per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali assicurando un effettivo grado di selettività delle procedure e per quelle riconosciute al personale assunto dal 2010 ponendo in essere tutte le attività necessarie a tutelare l'integrità economico-finanziaria dell'ATS.

Ad avviso del collegio sindacale, l'accordo del 10.12.2015 circa le progressioni economiche orizzontali e il riconoscimento economico a lavoratori in fascia apicale, agli sportellisti e agli amministrativi con funzioni di coordinamento non pare garantire una selettività delle progressioni orizzontali, poiché non fa riferimento ad alcun procedimento

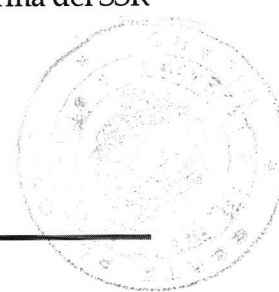
selettivo; il passaggio è stato assicurato a tutti coloro che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di 2 anni nella fascia economica di appartenenza e che non abbiano mai avuto accesso alle progressioni economiche dal 2010.

L'ATS sottolinea invece la conformità alla vigente normativa dell'accordo per la parte relativa alle progressioni orizzontali. Sono previste infatti delle selezioni basate sui seguenti criteri: 1) anzianità 2) titoli 3) valutazione individuale. In particolare, nella selezione bandita nel 2015, il passaggio alla fascia superiore è stato garantito previa valutazione individuale dei dipendenti aventi diritto, da parte di ogni responsabile di Servizio, attraverso un'attestazione basata sui seguenti criteri: 1) esperienza acquisita dal dipendente nell'ultimo biennio 2) attività lavorativa (con valutazione dell'impegno nello svolgimento delle mansioni).

E. Escludere la possibilità di riconoscere gli emolumenti indicati nell'accordo del 10.12.2015 e porre in essere tutte le attività necessarie a tutelare l'integrità economico-finanziaria dell'ATS circa le indennità di tale tipo eventualmente riconosciute in passato.

Il collegio sindacale rileva che l'accordo del 10.12.2015 introduce una indennità di fatto agli sportellisti non prevista dal CCNL del comparto. Si riconosce inoltre a tutto il personale nella fascia apicale delle categorie una indennità identica per singola fascia apicale senza alcuna distinzione, introducendo di fatto una indennità aggiuntiva non prevista dai CCNL del comparto. Il citato accordo introduce infine una indennità di fatto per il personale di ruolo amministrativo che ha funzioni di coordinamento e responsabilità e che non riveste la posizione organizzativa non prevista dai CCNL di comparto, in contrasto con gli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 165/2001.

L'ATS sul punto precisa che le quote economiche corrisposte a sportellisti e "front-office" non sono state distribuite "a pioggia" ma sulla scorta di criteri predeterminati e previa verifica della prestazione lavorativa, ad un numero più ristretto di operatori rispetto agli aventi diritto, peraltro individuati su proposta dei responsabili dei Servizi; l'ATS evidenzia altresì che va ricordato il particolare momento di sottoscrizione dell'accordo, cioè in fase di applicazione della L.R. n. 23/2015, che ha visto, per le categorie professionali (in particolare per il personale direttivo) una fase di impegno lavorativo maggiore e più complesso anche per i tempi ristretti imposti dalla Regione per l'avvio della riforma del SSR a partire dal 1/01/2016.



F. Adeguare al quadro normativo vigente le condizioni per l'erogazione del buono pasto ponendo in essere tutte le attività necessarie a tutelare l'integrità economico-finanziaria dell'ATS.

Il collegio contesta la disciplina del buono pasto sostitutivo della mensa aziendale (non costituita nel caso specifico), in quanto contiene un riferimento al precedente valore di € 5,16 che è stato portato a € 7,00 a seguito del D.L. n. 95/2012, ferme restando le ritenute previste dal CCNL. L'ATS inoltre sembra erogare i buoni pasto in anticipo rispetto alla maturazione con la necessità di successive operazioni di conguaglio. Una erogazione a consuntivo eviterebbe qualsiasi conguaglio, con una semplificazione della gestione amministrativa di tale benefit. L'effettiva erogazione del buono pasto (effettiva presenza in servizio per almeno 5 ore) non è poi coerente con le condizioni stabilite dall'art 8 comma 1 del Dlgs n. 66/2003, secondo cui "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo". Ad avviso del collegio sindacale, tale materia dovrebbe comunque essere esclusa dalla contrattazione integrativa, secondo quanto chiarito dall'Aran col parere RAL 1630 del 10/02/2014.

L'ATS ha ribadito nella nota del 10/7/2017 che l'ipotesi del CCIA ha previsto che siano disapplicati automaticamente tutti quegli istituti e/o richiami a servizi/articolazioni/funzioni aziendali transitati alle ASST e/o nel frattempo superati da norme di rango superiore, quale ad.es., nel caso di specie, quella che ha fissato a € 7,00 nominali il valore massimo del buono pasto. In ogni caso l'Agenzia con nota pubblicata in bacheca dei dipendenti il 28/09/2012 ha comunicato che a far corso dal 1/10/2012 il valore del buono pasto è stato stabilito in € 7,00 con quota a carico dei dipendenti rispettivamente di € 1,21 per il Comparto e di € 1,40 per la Dirigenza.

Rileva inoltre l'ATS che il diritto a usufruire della mensa o dei buoni pasto sostitutivo è previsto nei vigenti CC.CC.NN.LL. e deve essere garantito agli aventi diritto sin dal primo giorno di lavoro. Erogare a consuntivo costringerebbe i neoassunti e in linea di principio tutti i dipendenti ad anticipare di tasca propria il costo del pasto per circa una/due mensilità, per verificare a consuntivo le presenze su cui calcolare l'esatto numero di buoni pasto spettanti ad ogni dipendente sulle mensilità precedenti.

Sostiene, inoltre, che l'art 8 del D.Lgs. n. 66/2003 attenga all'obbligatorietà del riconoscimento della pausa dopo 6 ore di lavoro e non alla modalità di fruizione del buono pasto, che per contro viene regolamentata dai CCNL e dai CCIA di categoria. Rileva inoltre che i vigenti CCNL della sanità (comparto e dirigenza) nulla prevedono al riguardo, se non ad es. al comma 1 dell'art 29 del CCNL del 20/09/2001 del comparto (come modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009) secondo cui *"...le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori"*.

L'ATS ritiene quindi di poter definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione dei buoni pasto, "legato ai giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario" (art 29 CCNL 20/09/2001).

La Sezione rileva che attualmente è in vigore il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2016-2018, firmato il 21 maggio 2018.

L'art. 27 di tale contratto, al comma 4, prevede che: *"Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g."*

L'orario minimo per la maturazione del buono pasto risulta oggi desumibile dalla richiamata disposizione del CCNL del comparto sanità, alle cui previsioni si dovrà uniformare la contrattazione integrativa aziendale dell'ATS di Bergamo.

G. Dare piena attuazione all'art 65 del Dlgs 150/2009 riscrivendo il CCIA ed evitando il rinvio ad accordi precedenti.

In proposito il collegio sindacale ripropone anche per l'area della Dirigenza le osservazioni già effettuate in relazione al CCIA del Comparto.

L'ATS rinvia alle osservazioni già effettuate per il CCIA del Comparto.

H. Comunicare alle OOSS che anche le RAR (risorse aggiuntive regionali) sono assoggettabili all'applicazione dell'art 1 comma 236 della L. 208/2015, e che quindi: 1. Il fondo della Dirigenza Medica e Veterinaria deve essere decurtato di € 35.672,00. 2 anche le RAR devono essere decurtate di € 1.568,00.

Il collegio sindacale rileva che anche per la dirigenza (medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica, amministrativa) è stato sottoscritto il 23/03/2017 un accordo in cui si precisa che il CCIA del 19/12/2016 deve intendersi quale ipotesi di accordo integrativo aziendale e che le risorse dei fondi sono soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della L. 208/2015.

L'ATS rinvia alle osservazioni già effettuate per il CCIA del Comparto.

J. Adeguare al quadro normativo vigente le condizioni per l'erogazione del buono pasto ponendo in essere tutte le attività necessarie a tutelare l'integrità economico-finanziaria dell'ATS.

Il collegio sottolinea che anche per la dirigenza l'erogazione dei buoni pasto avviene alle stesse condizioni previste per il personale del comparto (almeno 5 ore di lavoro).

Sul tema si ritiene che si possano applicare i principi sopra esposti in relazione al CCIA del Comparto.

K. Modificare il criterio di riparto del residuo del fondo di posizione ponendo in essere tutte le attività necessarie a tutelare l'integrità economico-finanziaria dell'ATS.

Il collegio evidenzia che anche per il personale dirigenziale il 50% della produttività collettiva è distribuito sulla base dell'obiettivo di garantire l'equilibrio economico finanziario aziendale; la distribuzione avviene con cadenza trimestrale.

Il collegio rileva inoltre come le somme del fondo di posizione vengono fatte confluire nel fondo per il risultato, ma di fatto esse sono erogate secondo criteri predeterminati legati alla posizione di ogni singolo dirigente e quindi al di fuori dei criteri di distribuzione che dovrebbero caratterizzare il fondo per la retribuzione di risultato. Gli eventuali residui del fondo di posizione (ex art 9 del CCNLL 6.5.2010 - già art. 24 del CCNL 17.10.2008) che confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato devono soggiacere ai criteri di distribuzione previsti per tali risorse.

L'ATS di Bergamo contesta quanto affermato dal collegio sindacale in quanto negli accordi sottoscritti nell'anno 2011, ed aggiornati al Dlgs n. 150/2009 sul Fondo di posizione,

è chiaramente specificato che la quota del residuo Fondo di posizione dovrà sommarsi al Fondo di risultato e sarà distribuito in rapporto al raggiungimento degli obiettivi assegnati tenendo conto del livello di responsabilità in ragione di vari coefficienti.

L) Bilancio di esercizio 2016.

In relazione all'argomento Bilancio d'esercizio 2016, il collegio ha svolto un esame delle principali voci di spesa di cui agli art. 6 e 9 del D.L. 78/2010, con riferimento in particolare alle consulenze amministrative professionali, alle prestazioni di lavoro interinale, ai contratti atipici (co.co.co. e incarichi professionali).

Il collegio sindacale ha preso atto che l'ATS rappresenta che la gran parte della spesa è stata finanziata con appositi progetti, il cui dettaglio è individuabile in apposita tabella.

L'ATS ritiene conseguentemente che la spesa complessiva, per essere raffrontata con quella del 2009, debba essere depurata dell'importo oggetto di specifico e finalizzato finanziamento da parte di soggetti pubblici e/o privati, in quanto, in tal caso, l'impatto sul bilancio aziendale risulta neutralizzato da una fonte di finanziamento esterna.

Sul bilancio di esercizio 2016 il collegio sindacale ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del componente Valenza, con le seguenti osservazioni: 1) superamento dei limiti vincolistici di cui agli artt. 6 e 9 del D.L. 78/2010 2) parere non favorevole del trattamento accessorio del personale e delle aree dirigenziali 2016.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sulla base dell'esame della relazione inviata dal collegio sindacale dell'ATS di Bergamo, già ASL di Bergamo, sui bilanci degli esercizi 2015 e 2016, e della successiva attività istruttoria.

accerta

- 1) l'esistenza, nello stato patrimoniale al 31.12.2015 dell'ASL di Bergamo, di poste compensative relative a posizioni di debito/credito connesse all'attività socioassistenziale, e al relativo sezionale di bilancio, non regolate entro la fine dell'esercizio;
- 2) la presenza di debiti e crediti reciproci tra aziende derivanti dalle operazioni di scorporo e incorporazione che hanno dato vita all'ATS di Bergamo;

invita

L'ATS di Bergamo, nell'ambito delle sue competenze e potestà decisionali, a:

- 1) dare conto in nota integrativa delle poste compensative con il Sezionale sociale del bilancio, specificando gli importi e le circostanze che hanno determinato l'insorgenza e il mancato reintegro nell'esercizio di debiti e crediti reciproci, la causa che ha determinato l'utilizzo di fondi sanitari per le attività sociali (o viceversa), nonché le modalità e i tempi previsti per il reintegro;
- 2) proseguire le iniziative atte a definire, in un'ottica di sistema, le cospicue posizioni creditorie e debitorie, in particolare infragruppo, rilevate dall'esame dello stato patrimoniale degli esercizi considerati;
- 3) ispirare a criteri di trasparenza le attività connesse alla corresponsione del trattamento accessorio del personale;
- 4) adeguare alla normativa vigente la fruibilità del buono pasto per i dipendenti con qualifica dirigenziale e non;

dispone

l'invio della presente deliberazione all'Assessore al Welfare, tramite la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, al Direttore Generale ed al Presidente del collegio sindacale dell'ATS di Bergamo, subentrata dal 1° gennaio 2016, ai sensi della legge regionale n. 23 del 2015, all'ASL di Bergamo, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, sul sito internet dell'Agenzia.

Il Relatore

(Giampiero M. Gallo)

Firmato digitalmente da

GIAMPIERO MARIA GALLO

CN = GALLO GIAMPIERO MARIA
O = Corte Dei Conti/80218670588
C = IT

Il Presidente

(r) SIMONETTA ROSA
CORTE DEI CONTI
07.06.2019
14:46:36 CEST

Depositata in Segreteria il

10 GIU 2019

Il Funzionario preposto

al servizio di supporto

(dott.ssa Susanna De Bernardis)

S. De Bernardis

